



Conservatorio di Musica "E.R. Duni"  
Matera



CONSERVATORIO DI MUSICA  
"E.R.DUNI" MATERA  
**N° Prot.: 0009414**  
del 21/10/2019 USCITA

## IL PRESIDENTE

- Vista** la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma della Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- Visto** il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio della autonomia regolamentare da parte delle Istituzioni Artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge n. 508 del 1999;
- Visto** lo Statuto del Conservatorio di Musica "E. R. Duni" di Matera, approvato con D. D. 332 dell'11/7/2005, come modificato con D. D. n. 451 del 13 marzo 2019, con particolare riferimento all'art.3, comma 2;
- Viste** le deliberazioni in data 5 ottobre 2019 del Consiglio Accademico ed in data 15 ottobre 2019 del Consiglio di Amministrazione,

## adotta

il Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante.

Matera, li 21 OTT. 2019

Il Presidente  
(Dott. Achille Spada)





## **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI EX ART. 5 D.P.R. 212/2005**

### **Art. 1 (Finalità)**

I dipartimenti di cui all'art. 5 del D.P.R. 212/2005, costituiti come da allegata tabella A che costituisce parte integrante della regolamentazione, coordinano l'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica e sono responsabili dell'offerta formativa complessiva dei settori artistico disciplinari in essi ricompresi.

### **Art. 2 (Composizione)**

I dipartimenti sono composti dai Professori dei settori artistico-disciplinari ad essi afferenti, in servizio presso il Conservatorio di Musica "E.R. Duni" di Matera, come da allegata tabella A.

### **Art. 3 (Elezione del referente di dipartimento)**

1. Ogni anno, prima del termine dell'anno accademico in corso, il Direttore convoca appositamente i dipartimenti affinché procedano ad eleggere i rispettivi referenti.
2. I dipartimenti, a seguito della convocazione del Direttore, previa presentazione di candidature nominative da depositare agli atti dell'istituzione almeno 48 ore prima dell'ora stabilita nella convocazione, si riuniscono per eleggere a scrutinio segreto, mediante l'uso di schede appositamente vidimate, un referente tra i rispettivi componenti.
3. Lo scrutinio segreto è assicurato anche nel caso di singola candidatura.
4. Non possono proporre la propria candidatura coloro i quali aspirino al terzo mandato consecutivo e coloro che siano componenti del Consiglio Accademico o del Consiglio di Amministrazione.
5. Ogni componente esprime il proprio voto per un solo candidato.
6. Il referente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti.
7. Se la maggioranza assoluta non è raggiunta si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
8. Nel caso di singola candidatura l'unico candidato non si applica il precedente comma 7.
9. Il verbale nel quale sono riportate le procedure elettorali è firmato dal referente in carica ed è controfirmato dal Direttore.
10. Il referente dura in carica un anno accademico, ovvero fino al 31 ottobre di ogni anno.
11. Con proprio decreto il Direttore, e comunque prima del termine dell'anno accademico in corso, nomina i referenti dei dipartimenti sulla base delle risultanze delle elezioni.
12. In caso di cessazione anticipata del mandato di referente, o in caso di mancanza di candidature, il Direttore procede alla convocazione di cui al comma 1, limitatamente al dipartimento per cui è necessario eleggere un referente, ed al relativo successivo decreto di nomina.

### **Art. 4 (Riunioni dei dipartimenti)**



1. I dipartimenti si riuniscono a seguito di convocazione dei rispettivi referenti o su richiesta di almeno un terzo dei loro componenti, con un preavviso di almeno otto giorni.
2. L'avviso di convocazione è trasmesso, di norma, a mezzo posta elettronica agli indirizzi dei vari docenti conosciuti dal conservatorio.
3. È membro di diritto di ogni dipartimento il direttore del conservatorio, o un suo delegato, senza diritto di voto.
4. I referenti redigono i verbali di seduta, che vengono di norma letti e approvati all'apertura della riunione immediatamente successiva; in casi particolari, e se lo richieda una manifesta volontà comune, i verbali possono essere approvati anche seduta stante, nell'interezza o in parti.
5. Le determinazioni dei dipartimenti sono valide indipendentemente dal numero dei partecipanti, accertata la regolare convocazione degli aventi diritto.
6. È ammesso lo svolgimento delle sedute anche in via telematica.
7. Ogni verbale di riunione, dopo la sua approvazione, deve essere firmato dal referente in carica e trasmesso al direttore; copia di tale verbale viene trasmesso a mezzo posta elettronica, per conoscenza, anche ai docenti dei rispettivi dipartimenti.

**Art. 5**  
**(Disposizioni ulteriori)**

È fatto salvo il diritto del Consiglio Accademico di disciplinare gli aspetti di dettaglio di cui all'art. 1, con successivi provvedimenti.

**Art. 6**  
**(Oneri finanziari)**

1. I docenti partecipano alle riunioni dei dipartimenti al di fuori del normale orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione.
2. Ai referenti è riconosciuto un compenso annuo stabilito dalla contrattazione integrativa d'istituto.
3. Nel caso di cessazione anticipata del mandato di referente, al referente uscente ed al neo eletto, spettano compensi ridotti stabiliti dalla contrattazione integrativa d'istituto.

